

Allegato C – Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico mediante un pozzo in comune di Ticengo
1. Inquadramento normativo

- 1.1. R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", concernente norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- 1.2. Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo delle acque in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (nel seguito denominato Regolamento);
- 1.3. Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s. m. – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- 1.4. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- 1.5. Direttiva 92/43/CEE, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e la D.G.R.L. XI/5523/2021 in materia di Valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;
- 1.6. Legge 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i.;
- 1.7. Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.;
- 1.8. Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;
- 1.9. Delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 17 dicembre 2015, n. 8 e s. m.;
- 1.10. Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 2017 (nel seguito denominato P.T.U.A. 2016);
- 1.11. Delibera del Consiglio della Provincia di Cremona del 29 luglio 2024, n. 14.

2. Descrizione del progetto di derivazione e considerazioni

- 2.1. Il progetto della Soc. Agr. La Grande di Gianfranco e Aldo Caffi s.s. (C.F. e P.Iva 01763550199) è teso all'ottenimento della variazione sostanziale con contestuale modifica nella titolarità della concessione rilasciata originariamente alla Az. Agr. La Grande di Caffi G.F. e A. (P.Iva 00110800190) dalla Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 31783 del 20 dicembre 2001, così come modificato dal D.D.G. 25612/02, al fine di derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico nella misura di 22.000 m³ (pari a 0,7 l/s) e ad uso igienico nella misura di 73 m³ (pari a 0,002 l/s) mediante il pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo, attrezzato con una pompa avente portata massima d'esercizio di 4 l/s;
- 2.2. la concessione rilasciata alla Az. Agr. La Grande di Caffi G.F. e A. con D.D.G. 31783/01 e s.m. è relativa alla derivazione di acqua sotterranea ad uso zootecnico nella misura di medi mod 0,0004 mediante tre pozzi in comune di Ticengo e catastalmente individuati al fg. 8 mapp. 143, fg. 8 mapp. 149 e fg. 7 mapp. 24;
- 2.3. la concessione oggetto di variante, rilasciata mediante la procedura di regolarizzazione amministrativa di piccole derivazioni di acqua pubblica sotterranea di cui alla D.G.R.L. 47582/99, è regolata dal disciplinare tipo "A" che individua la validità dell'atto pari a 30 anni;
- 2.4. a seguito di intervenute variazioni catastali, i pozzi posti sul fg. 8 mapp. 143 e 149 di Ticengo ricadono ora all'interno del mapp. 666 dello stesso foglio catastale mentre il pozzo posto sul fg. 7 mapp. 24 è ora individuato all'interno del mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo;
- 2.5. i pozzi posti sul fg. 8 mapp. 666 non sono più destinati ad uso zootecnico ma solo a scopi domestici (innaffio orto-giardino) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e tale uso non è riconducibile ad una attività economico-produttiva o avente finalità di lucro;
- 2.6. le modifiche alle condizioni di uso ed esercizio della derivazione richieste con l'istanza di PAU sono qualificabili come modifica variazione sostanziale con contestuale della concessione, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, oltre che modifica della titolarità;
- 2.7. l'acqua derivata dal pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo è destinata al servizio di un allevamento suinicolo comprensivo di servizi igienici aziendali;
- 2.8. i fondi interessati dalle opere di derivazione sono di proprietà di Caffi Aldo Maria, Caffi Gianfranco e Crotti Raffaella;
- 2.9. l'uso delle acque superficiali e sotterranee è soggetto al regime di concessione, fatta eccezione per gli utilizzi domestici, di cui all'art. 4 del Regolamento;
- 2.10. le concessioni di derivazione sono rilasciate previa verifica che i volumi e le portate richiesti siano commisurati ai reali fabbisogni del soggetto richiedente che trarrà beneficio dell'acqua derivata;
- 2.11. ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del R.D. 1775/33 e s.m., possono derivare e utilizzare acqua pubblica solo coloro che ne ottengono regolare concessione;
- 2.12. la Soc. Agr. La Grande di Gianfranco e Aldo Caffi s.s. è il soggetto giuridico che si occupa della gestione dell'allevamento asservito dal pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo;

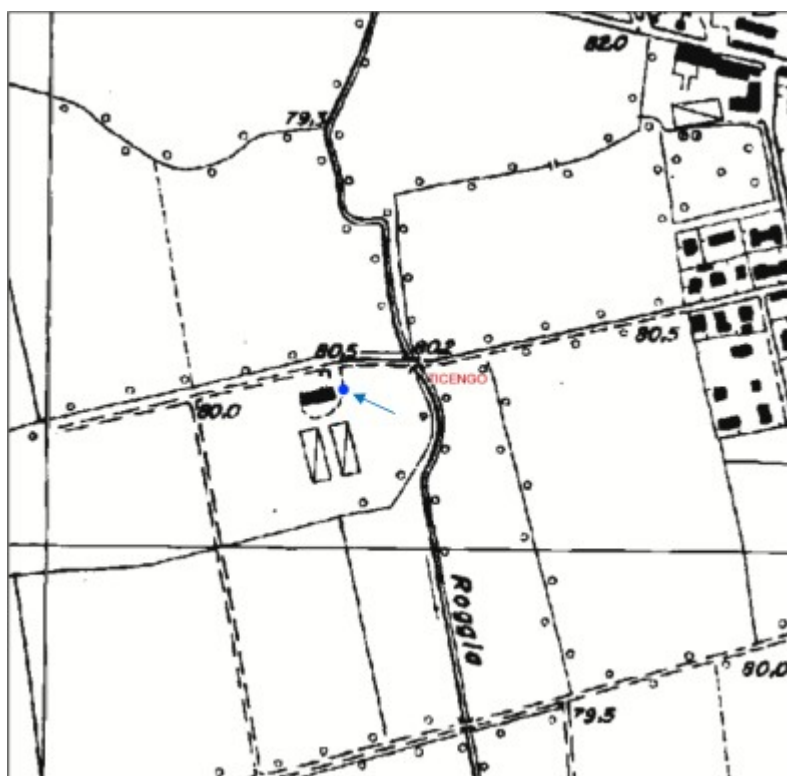
- 2.13. i volumi e le portate richiesti risultano commisurati alle necessità del soggetto richiedente che beneficerà della risorsa idrica derivata, così come descritto nella documentazione tecnica prodotta nell'ambito dell'iter istruttorio;
- 2.14. la derivazione di cui trattasi potrà essere legittimamente esercitata Soc. Agr. La Grande di Gianfranco e Aldo Caffi s.s. solo fino a quando si occuperà della gestione diretta dell'insediamento cui afferiscono le opere di derivazione;
- 2.15. il pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo intercetta l'idrostruttura sotterranea superficiale del bacino di media pianura Adda Oglio (cod. IT03GWBISMPAO), come individuata dalla Tav. 2 allegata al P.T.U.A. 2016;
- 2.16. Il corpo idrico interessato dal prelievo non ricade all'interno di una macroarea di riserva né di una zona di riserva, così come riportato nella Tav. 11A allegata al P.T.U.A. 2016;
- 2.17. l'applicazione del metodo E.R.A., di cui alla Delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015, ha individuato il progetto di derivazione di cui trattasi in ambito di "Attrazione";
- 2.18. l'elaborato "Valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei della Regione Lombardia (2022)" prodotta a supporto del vigente P.T.U.A. 2016 ha evidenziato una generale diminuzione dei livelli piezometrici dei corpi idrici ricadenti nel territorio regionale, pur non ritenendo di attenzionare l'idrostruttura intercettata dalla derivazione in argomento;
- 2.19. ai sensi dell'art. 38, c. 1, del Regolamento la concessione può essere oggetto di revoca anche parziale, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato;
- 2.20. fatto salvo quanto disposto dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, l'art. 91, c. 1, lett. b), dello stesso Decreto stabilisce che, prima di riconoscere la concessione di derivazione di acqua pubblica il cui valore sia superiore a 150.000 € al soggetto che trarrà beneficio del bene pubblico, deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3, del sopra citato Decreto;
- 2.21. il valore della concessione è inferiore alla soglia di 150.000 € e, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 91, c. 1, del D. Lgs. 159/2011;
- 2.22. l'istruttoria ha accertato che opere, attività o interventi oggetto del presente atto non sono destinati a compromettere il raggiungimento degli obiettivi del P.T.U.A. 2016;
- 2.23. l'istruttoria sulla domanda di derivazione oggetto della presente concessione non ha evidenziato la sussistenza di aspetti che non soddisfino le condizioni richiamate ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 10 bis dell'art. 77 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

3. Prescrizioni relative all'esercizio della derivazione

- 3.1. Fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti delle effettive disponibilità, alla Soc. Agr. La Grande di Gianfranco e Aldo Caffi s.s. (C.F. e P.Iva 01763550199) si concede, a titolo di modifica della titolarità e contestuale variazione sostanziale delle condizioni di esercizio ed utilizzo della derivazione già assentita originariamente alla Az. Agr. La Grande di Caffi G.F. e A. (P.Iva 00110800190) dalla Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 31783 del 20 dicembre 2001, così come modificato dal D.D.G. 25612/02, di derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico nella misura di 22.000 m³ (pari a 0,7 l/s) e ad uso igienico nella misura di 73 m³ (pari a 0,002 l/s) mediante il pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo, attrezzato con una pompa avente portata massima d'esercizio di 4 l/s, nella posizione riportata nelle figure riportate al termine del presente documento;
- 3.2. si dà atto dell'inefficacia dei contenuti del disciplinare tipo "A" regolante la concessione originariamente rilasciata alla Az. Agr. La Grande di Caffi G.F. e A. con D.D.G. 31783/01 e s.m.;
- 3.3. il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione di derivazione d'acqua da pozzo ubicato nel territorio del comune di Ticengo, sottoscritto dal legale rappresentante della Soc. Agr. La Grande di Gianfranco e Aldo Caffi s.s., è parte integrante del presente atto (allegato C1);
- 3.4. il Concessionario deve rispettare le prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al precedente punto;
- 3.5. il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo, determinato nella misura precisata nell'allegato disciplinare e nel rispetto delle modalità progressivamente comunicate dall'Autorità competente alla riscossione di canoni di utenza di acqua pubblica, attualmente la Regione Lombardia;
- 3.6. la validità della concessione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. il Concessionario non può cedere, nemmeno parzialmente, la concessione in assenza del necessario provvedimento abilitativo emanato dall'Autorità concedente ai sensi dell'art. 31 del Regolamento; la cessione e la sub-concessione a terzi dell'utenza costituiscono causa di decadenza della presente concessione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Regolamento;
 - b. il Concessionario, in caso di situazioni di scarsità della risorsa idrica riconosciute dalle competenti autorità, è obbligato a rispettare le priorità d'uso potabile e, secondariamente, irriguo;
 - c. il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. c), del Regolamento, ad evitare ogni spreco della risorsa idrica;

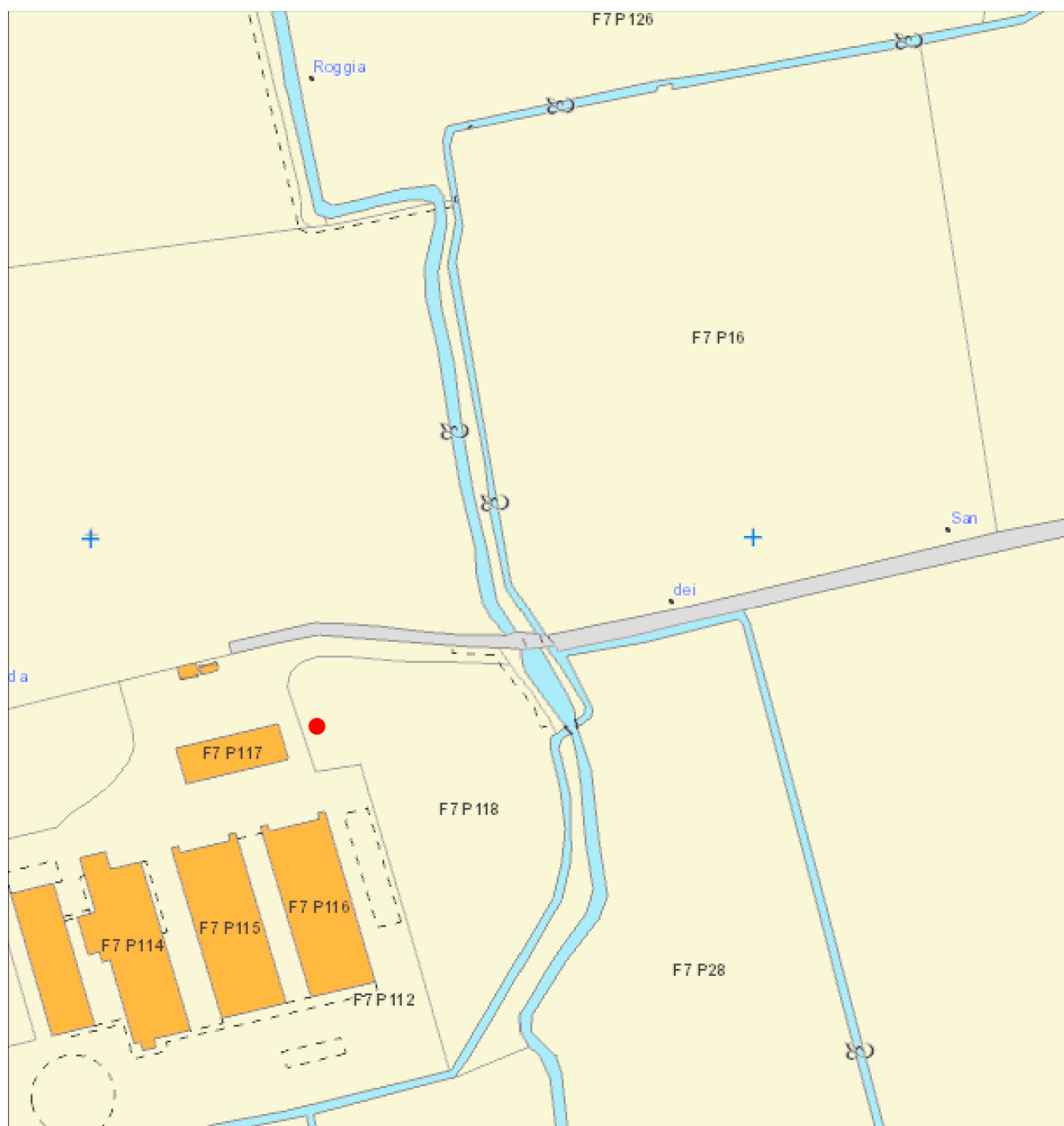
- d. il Concessionario deve rispettare gli obblighi in materia di denuncia annuale delle misurazioni delle portate, di cui all'art. 33 del Regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art.18, comma 2, lettera g), del Regolamento stesso;
 - e. il Concessionario è vincolato, in caso di concessioni reciprocamente interferenti, al rispetto del principio giuridico della temporalità della data di ciascuna concessione e, particolarmente nei periodi di scarsità della risorsa, delle eventuali prescrizioni limitative dell'uso della risorsa emanate dall'Autorità competente;
 - f. il Concessionario è tenuto, prima di apportare modifiche sostanziali o non sostanziali alle opere di presa, ovvero alle condizioni di esercizio della derivazione, a richiedere la relativa autorizzazione dell'Autorità concedente; anche gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente;
 - g. la concessione è rinnovabile su richiesta del Concessionario, con le modalità stabilite dall'art. 30 del Regolamento;
 - h. il Concessionario, in caso di estinzione della concessione ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, provvede al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese;
- 3.7. il Concessionario è obbligato ad interrompere immediatamente l'esercizio della derivazione nel momento in cui dovesse venir meno la gestione dell'insediamento cui afferiscono le opere di derivazione;
- 3.8. in caso di sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione dei corpi idrici interessati dalla derivazione, l'Autorità concedente si riserva di procedere alla revisione dei volumi prelevabili, ovvero alla revoca, anche parziale, della concessione.

Figura 1 – Estratto di carta tecnica regionale su cui è riportata la posizione del pozzo



Pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo
alle coordinate WGS84 UTM32 564.240,25 E – 5.024.123 N

Figura 2 – Estratto di mappa catastale su cui è riportata la posizione del pozzo



Pozzo posto sul mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo
alle coordinate WGS84 UTM32 564.240,25 E – 5.024.123 N

Tabella 1 – Caratteristiche dell'opera di captazione e della derivazione

Pozzo	
estremi catastali	mapp. 118 del fg. 7 di Ticengo
coordinate WGS84 UTM32	564.240,25 E – 5.024.123 N
quota piano campagna	80 m s.l.m.
quota base acquif. superf. equiv.	15,59 m s.l.m.
corpo idrico interessato dal prelievo	idrostruttura sotterranea superficiale del bacino di media pianura Adda Oglio (cod. IT03GWBISMPAO)
profondità	28 m dal p. c.
posizione dei filtri	da 22 a 27 m dal p. c.
tipologia filtri	microfessurati
diametro della colonna	180 mm
materiale della colonna	PVC
tipo di pompa	elettrica, sommersa
portata massima d'esercizio	4 l/s
misuratore delle portate	contatore volumetrico nel locale tecnico
cameretta avampo	in prismi di cemento di dimensioni 100 x 80 cm e altezza 60 cm, sporgente da piano campagna di 30 cm e chiusa da una copertura spiovente ondulata e tegole

Derivazione	
destinazioni d'uso dell'acqua	- abbeveraggio, pulizia e lavaggi strutture - servizi igienici
usi dell'acqua	- zootecnico: art. 3, c. 4, lett. f) del R.R. n. 2/06 - igienico: art. 3, c. 4, lett. g) del R.R. n. 2/06
volumi di prelievo / portate medie	- uso zootecnico: 22.000 m ³ /anno, pari a 0,7 l/s - uso igienico: 73 m ³ /anno, pari a 0,002 l/s